

Penale Sent. Sez. 1 Num. 15523 Anno 2018

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udiienza: 06/03/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Avverso la sentenza emessa l'08/04/2015 dal Tribunale di Rimini;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;

Udito per il ricorrente _____ che si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento,

RILEVATO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini condannò l'imputata a 100,00 euro di ammenda, giudicandola colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 660 cod. pen., commesso a [redacted] del 2010.

2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto degli elementi costitutivi del reato contestato ex artt. 81 e 660 cod. pen. - rilevanti sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo - e del trattamento sanzionatorio irrogato, censurato per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse nonostante l'assenza di pregiudizi penali dell'imputata.

Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da [redacted] nei termini di seguito indicati.

2. Osserva anzitutto il Collegio che il che il reato ascritto agli artt. 81 e 660 cod. pen., implica che l'agente rechi molestia o disturbo «in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo [...]».

Nel caso di specie, nessuna delle condotte tipizzate dall'art. 660 cod. pen. veniva posta in essere e [redacted] contestata la trasmissione di lettere anonime, che venivano depositate nella cassetta delle lettere della vittima.

Ne deriva che l'azione perturbatrice di [redacted] in un luogo pubblico o aperto al pubblico, né venne abusato l'uso del telefono, con la conseguenza di rendere privi di rilievo penale i comportamenti emulativi dell'imputata e insussistente la fattispecie oggetto di contestazione, così come prefigurata dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 1, n. 30294 del 24/06/2011, Donato, Rv. 250912; Sez. 1, n. 26303 del 06/05/2004, Pirastru, Rv. 2282207).

2.1. Queste considerazioni rendono superfluo l'esame della residua doglianza, afferente al trattamento sanzionatorio irrogato a un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputata, che, sono esposte, non è possibile formulare.


3. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto contestato all'imputata sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 06/03/2018.

Il Consigliere estensore

Alessandro Cantonze



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

